



CIRCOLARE N. 5/2002

PROT. n° UDA/1455

ENTE EMITTENTE: Direzione dell'Agenzia.

OGGETTO: Rappresentanza in giudizio dell'Agenzia

DESTINATARI: Direzioni centrali, Consiglieri, Direzioni compartimentali, Uffici provinciali.

DATA DECORRENZA:

CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE: Nessuna

Roma, 16.07. 2002

N. pagine complessive: 10- L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

Premessa

Con decreto del 28 dicembre 2000 il Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali - che hanno "*personalità giuridica di diritto pubblico ed esercitano le funzioni pubbliche ad esse affidate*" (art. 61, comma 1 e 3) - esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalle norme e dagli statuti, subentrando nelle funzioni precedentemente svolte dagli uffici centrali e periferici dei Dipartimenti delle Entrate, delle Dogane e Imposte Indirette e del Territorio.

All'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'art. 64 D.lgs.300/1999, sono state trasferite le funzioni concernenti i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari unitamente alla gestione dell'osservatorio del mercato immobiliare e dei connessi servizi estimativi. Di conseguenza, all'Agenzia, quale persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,

contabile e finanziaria sono state anche attribuite le funzioni relative alla riscossione dei tributi di competenza e le funzioni connesse alla gestione del contenzioso e dei procedimenti di volontaria giurisdizione (art.4 dello Statuto).

E' opportuno evidenziare che la diversa natura giuridica dell'Agenzia impone nuove modalità di gestione manageriale delle funzioni pubbliche assegnate. Anche la gestione del contenzioso, quindi, deve essere orientata secondo criteri di efficienza operativa e di economicità che consentano il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e degli specifici obiettivi di risultato.

Il mutamento verificatosi coinvolge anche aspetti strettamente processuali: in precedenza, infatti, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Amministrazione finanziaria usufruiva *ex lege* del regime processuale di assistenza legale e di patrocinio previsto per le Amministrazioni dello Stato.

Al di fuori della giurisdizione tributaria, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Finanziaria spettava all'Avvocatura dello Stato (art. 1) e allo stesso Organo Legale, nella persona del Ministro, dovevano essere notificate tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché ogni atto giudiziale e le sentenze (art 11).

I rapporti tra Agenzia del Territorio e Avvocatura dello Stato

Generalità

Secondo quanto previsto dall'art. 72 del D.lgs. 300/1999 *“le Agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni”*.

Sulla base di tale disposizione, l'Agenzia del Territorio, in data 29.10.2001, su conforme delibera del Comitato Direttivo adottata il 9.10.2001, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato, per avvalersi del suo patrocinio.

Detto Organo Legale, ha assunto, quindi, la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia del Territorio in modo organico ed esclusivo ex art. 43, comma 3, del R.D. n.1611 del 1933.

Per quanto riguarda i rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato si sottolinea che, a seguito della sua riorganizzazione e articolazione in sezioni (comunicata con nota n. 2948 del 13 febbraio 2002), gli affari consultivi e contenziosi dell'Agenzia del Territorio sono stati attribuiti alla Terza sezione, che costituisce il referente cui va indirizzata la corrispondenza.

Anche nell'ambito del patrocinio facoltativo è applicabile quanto previsto dall'art. 1 del R.D. n.1611 del 1933, in base al quale gli avvocati dello Stato, nell'esercizio delle loro funzioni, *“non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi in cui le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità”*.

Nell'attuale contesto non è, pertanto, necessario rilasciare, per ogni singola causa, uno specifico mandato all'Avvocatura dello Stato.

In tal modo viene assicurata la continuità nella gestione dei giudizi in atto e confermata la piena legittimità della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Territorio, anche nelle ipotesi di rituale costituzione in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, successivamente al 1° gennaio 2001.

Notifica degli atti

Ai fini della notifica degli atti prodromici all'incardinamento della lite - citazioni, ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale - non appare più applicabile il primo comma dell'art. 11 del R.D. 1611/1933 (notifica presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato), bensì la normativa sulle notificazioni in generale di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di rito (notifica presso l'ufficio dell'Agenzia competente per territorio).

Lo stesso criterio deve ritenersi applicabile per le diffide, i titoli esecutivi e gli atti di precetto.

Per gli atti di pignoramento e sequestro si richiama l'art.14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n.669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.30 (come modificato dall'art.147 della legge 23 dicembre 2000, n.388), il quale dispone che tali atti devono essere notificati, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, trascorsi centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Per il prosieguo del giudizio, e nei successivi gradi, sia per la rappresentanza in giudizio che per la domiciliazione, deve ugualmente farsi riferimento alla normativa del codice di procedura civile, in quanto di diretta applicazione ovvero richiamata.

In concreto, ne deriva che, in caso di rappresentanza diretta nei gradi di merito, il riferimento per le notifiche delle sentenze e delle impugnazioni è l'Agenzia così come costituitasi in giudizio.

Diversamente, ai sensi dell'art.330, primo comma, c.p.c., qualora si sia costituito in giudizio l'Organo Legale, la notifica della sentenza e dell'impugnazione deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato.

Profili operativi

Controversie del lavoro

Per quanto riguarda le controversie di lavoro il nuovo assetto giuridico dell'Agenzia comporta che, in applicazione del primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 415 c.p.c., la notifica del ricorso introduttivo deve essere eseguita direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'art. 144 c.p.c.

Sempre nell'ambito del contenzioso del lavoro, in virtù del primo comma dell'art. 417 *bis* c.p.c., in primo grado, l'Agenzia starà in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti, sempre che, di iniziativa, non abbia ritenuto opportuno incaricare della difesa l'Avvocatura dello Stato.

Altre tipologie di giudizi

Per gli altri giudizi incardinati dinanzi al giudice ordinario o dinanzi al giudice amministrativo, gli Uffici dell'Agenzia devono investire l'Avvocatura dello Stato competente per territorio in modo tempestivo, trasmettendo una dettagliata ed esauriente relazione sulla controversia unitamente ai relativi atti, in modo da consentire all'Organo Legale di disporre di un congruo margine di tempo necessario per la predisposizione degli atti di difesa.

Gli Uffici provinciali devono anche provvedere a tenere informate di tutto il contenzioso passivo insorto le rispettive Direzioni compartimentali, alle quali spetta un ruolo di controllo di efficienza operativa e di gestione economica. Per i rapporti tra tali strutture e le Direzioni centrali si rimanda al successivo paragrafo sul monitoraggio.

Procedimenti penali

Nei procedimenti penali nei quali l'Agenzia del Territorio sia il soggetto titolare dell'interesse leso dal reato, gli uffici possono partecipare al procedimento quale semplice parte offesa, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., ovvero, nei casi particolarmente gravi e rilevanti, attivarsi per richiedere la costituzione di parte civile, ai sensi dell'art.74 c.p.p..

Valutata positivamente l'opportunità di tale richiesta, le Direzioni compartimentali, anche sulla base delle segnalazioni degli Uffici provinciali, devono trasmettere all'Avvocatura dello Stato territorialmente competente una dettagliata relazione sui fatti, dalla quale emergano le ragioni della costituzione e la quantificazione del danno subito dall'Agenzia, tenendo presente il limite temporale fissato dall'art. 79 c.p.p..

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, le Direzioni compartimentali provvederanno a trasmettere tutti gli elementi e gli atti del procedimento alla Direzione Centrale Affari Generali e Legali, Area Giuridico Legale, la quale provvederà ad un'autonoma valutazione della controversia e alla successiva richiesta di autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge 3 gennaio 1991, n.3 (in tal senso, Avvocatura Generale dello Stato, nota n. 72570 del 9 luglio 2002).

Contenzioso tributario

Per quanto riguarda le controversie tributarie - a seguito al trasferimento all'Agenzia del Territorio delle funzioni pubbliche già di competenza del Dipartimento del Territorio - in base a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, vanno riconosciuti agli Uffici provinciali e alle Direzioni compartimentali, sia la qualità di parte processuale nel giudizio, sia

l'accesso alla difesa diretta davanti alle Commissioni tributarie provinciali, regionali e, in via residuale, dinanzi alla Commissione tributaria centrale.

In tema di contenzioso tributario si evidenzia che l'art.12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448 ha modificato l'art.2 del D.lgs n.546 del 1992, estendendo la giurisdizione delle Commissioni tributarie *“a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio”*.

Con riferimento ai tributi amministrati o riscossi dall'Agenzia del Territorio, anche le controversie relative alle tasse ipotecarie, ai tributi speciali catastali e all'imposta di bollo instaurate dal 1° gennaio 2002 sono devolute alla cognizione del giudice tributario.

Pertanto, a norma dell'art.7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.212, negli atti impositivi e di riscossione riferiti a tali tributi e alle relative sanzioni, deve essere indicato il nuovo organo giurisdizionale presso cui è possibile ricorrere.

In considerazione della mutata natura giuridica dell'Agenzia rispetto alla precedente struttura e del venir meno del patrocinio *ex lege* dell'Avvocatura dello Stato, non dovrebbe ritenersi più applicabile l'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 (così come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.525 del 15 novembre 2000, che ne ha escluso ogni effetto retroattivo), circa la procedura di notifica delle sentenze delle Commissioni tributarie regionali alle Avvocature Distrettuali dello Stato, al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione.

Tale delicato aspetto dovrà essere chiarito in sede giurisprudenziale, pertanto, in attesa di un consolidato orientamento da parte del giudice di legittimità, dovranno cautelativamente ritenersi valide, ai fini dei termini processuali, le notifiche effettuate sia agli uffici dell'Agenzia, sia presso le Avvocature dello Stato competenti per territorio.

Parte nel giudizio di merito in materia tributaria, è dunque l'Ufficio provinciale dell'Agenzia, salvo che non sia già intervenuta l'assunzione della difesa da parte dell'ufficio della Direzione compartimentale in sede di costituzione in giudizio, di proposizione dell'appello, ovvero di

controdeduzioni o appello incidentale, rispettivamente ai sensi degli artt. 23, 53 e 54 del D.lgs. 546/1992.

Nel caso in cui nel giudizio di secondo grado l'Agenzia sia assistita dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.lgs n.546/1992, la titolarità a ricevere le notifiche degli atti processuali spetta all'Organo legale.

Si rammenta che, ai fini della proposizione dell'appello, gli Uffici sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'art. 52, comma 2, del D.lgs n.546/1992, sulla preventiva autorizzazione da parte della competente Direzione compartimentale. La citata autorizzazione deve essere depositata tra gli atti di causa.

Gli Uffici devono, altresì, prestare la massima collaborazione alle Segreterie delle Commissioni tributarie, anche per consentire un efficiente svolgimento delle attività istituzionali.

In particolare, devono essere effettuate tempestivamente le comunicazioni conseguenti al verificarsi dei presupposti per l'adozione dei decreti presidenziali previsti dall'art.27, comma 1, del D.lgs n.546/92 (inammissibilità dei ricorsi presentati innanzi alle Commissioni tributarie rilevata a seguito dell'esame preliminare del ricorso) e dall'art. 46, comma 2, dello stesso decreto (estinzione del procedimento tributario per cessazione della materia del contendere, tra i quali, ad esempio, l'annullamento in sede di autotutela dell'atto impositivo).

Ricorsi in Cassazione

Nel giudizio tributario dinanzi alla Corte di Cassazione, in assenza di specifiche disposizioni all'interno del D.lgs n.546 del 1992, si ritiene che la legittimazione attiva e passiva, ai sensi dell'art. 68, primo comma, del D.lgs n.300 del 1999 e dell'art.1, comma 4, dello Statuto, spetti all'Agenzia del Territorio cui va notificato il ricorso, salvo il caso in cui l'Agenzia nel precedente grado di giudizio si sia avvalsa dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

In presenza di tale ipotesi, l'Organo Legale, agli effetti della ritualità della notifica, resta, evidentemente, legittimo destinatario del ricorso per Cassazione.

Per quanto riguarda i profili operativi, nel caso di sentenze di secondo grado favorevoli o parzialmente favorevoli all'Agenzia, comunque impugnate dai contribuenti, i competenti uffici provinciali, avuta notizia del ricorso, coordinandosi con le rispettive Direzioni compartimentali, inviano direttamente all'Avvocatura Generale dello Stato (Terza Sezione) una propria relazione corredata dagli atti del processo e dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, da allegare in copia autentica nell'ipotesi in cui venga ritenuta opportuna la proposizione del ricorso incidentale.

Per la trasmissione di tali atti, in considerazione del ristretto termine a disposizione per la notificazione del controricorso (quaranta giorni), sembra opportuno consigliare l'utilizzo del servizio di posta celere o altro mezzo equipollente.

Per quanto riguarda le proposte di ricorso per Cassazione avanzate dall'Agenzia, i rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato continuano ad essere tenuti dalle Direzioni compartimentali, ad eccezione dei casi di assoluta urgenza nei quali gli uffici provinciali devono corrispondere direttamente con l'Organo Legale, fornendo notizia alla rispettiva struttura di vertice.

Di regola, gli uffici provinciali devono provvedere all'esame della sentenza sfavorevole della Commissione tributaria regionale non appena avuto notizia del relativo deposito, e, quindi, indipendentemente dalla eventuale notifica a cura delle parti.

Se a seguito di tale esame la pronuncia giudiziale è ritenuta impugnabile, gli stessi uffici devono trasmettere - con la massima urgenza - alla competente Direzione compartimentale la proposta di ricorso, unitamente a tutti gli atti processuali (tra cui copia della sentenza notificata o, in mancanza di notifica, copia della sentenza autenticata dalla segreteria della Commissione tributaria regionale) e ogni altro elemento utile all'identificazione (aggiornata) della controparte, dei difensori (con particolare riferimento ai rispettivi domicili), nonché ad una corretta percezione delle vicende e delle problematiche sottese al giudizio.

La Direzione compartimentale, condivisa l'opportunità di intraprendere il giudizio di legittimità, deve inoltrare la proposta di ricorso per Cassazione all'Avvocatura Generale dello Stato, fornendo una motivata e dettagliata relazione, entro il più breve tempo possibile, in considerazione della variabilità dei termini processuali complessivi (60 giorni dalla data di notifica, ovvero un anno e 46

giorni dal deposito), connessa, come è noto, alla intervenuta notifica della sentenza ad istanza di parte.

A tale proposito, infatti, occorre tener conto dei tempi necessari per lo studio e la redazione del ricorso da parte dell'Organo Legale e per la successiva notifica, al cui procedimento gli uffici dell'Agenzia potrebbero essere chiamati a collaborare.

La Direzione compartimentale, su invito dell'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., provvede a richiedere alla Segreteria della Commissione tributaria regionale la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione. La richiesta, restituita in doppio originale, munita del visto della predetta Segreteria, deve poi essere inviata all'Avvocatura, al fine del successivo deposito in Cassazione unitamente al ricorso.

Le Direzioni trasmettono all'Agenzia del Territorio copia delle proposte di ricorso per Cassazione inoltrate all'Avvocatura dello Stato. Le competenti strutture centrali provvederanno ad approfondire direttamente con l'Organo Legale le questioni ritenute di rilevante interesse e quelle coinvolgenti questioni di diritto particolarmente significative.

Monitoraggio del contenzioso tributario

Si richiama, infine, l'attenzione delle Direzioni compartimentali in ordine alla necessità di dettagliare quanto più possibile la relazione trimestrale prevista dall'art. 38, comma 1, del D.lgs 31 dicembre 1992, n.545, da inviare alla Direzione Centrale Affari Generali e Legali, Area Giuridico-Legale, evidenziando i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi dei contribuenti sono accolti o respinti dalle commissioni tributarie (art. 6 D.M. 11 febbraio 1997, n.37) e, in particolare, le fattispecie nelle quali l'Agenzia del Territorio sia risultata ripetutamente soccombente (indicando l'entità delle eventuali condanne al pagamento delle spese processuali), nonché le proposte di ricorso che l'Avvocatura non abbia ritenuto utilmente proponibili.

All'interno della citata relazione trimestrale devono anche essere indicati i criteri, l'ambito ed i risultati del ricorso alle vigenti disposizioni in materia di conciliazione giudiziale (art. 48 del D.lgs n. 546/1992) e di autotutela (art. 2 *quater* del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 e successivo D.M. n. 37/1997).

Devono essere, inoltre, indicate le istanze di interpello proposte dai contribuenti ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 ed evase dagli uffici, richiamandosi per tale istituto a quanto disposto con Circolare n. 7/T del 7 agosto 2001, riguardo agli adempimenti delle Direzioni compartimentali.

Conclusioni

In considerazione di quanto esposto, appare utile ribadire che gli Uffici territorialmente competenti dell'Agenzia sono chiamati ad investire l'Avvocatura dello Stato della difesa delle singole cause senza necessità di rilasciare uno specifico mandato.

Per la corretta gestione del periodo transitorio è opportuno che gli uffici considerino cautelativamente valide, ai fini della decorrenza dei termini processuali, le notifiche degli atti di controparte anche se effettuate in base ai principi normativi riferibili al precedente contesto giuridico o comunque divergenti dalle interpretazioni prospettate in questa sede.

Le Direzioni compartimentali sono invitate a garantire il puntuale adempimento delle presenti istruzioni.